

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 1136/AV2 DEL 25/07/2018**

**Oggetto: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA  
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E L'ASUR MARCHE – AREA VASTA 2**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’ Area Vasta 2” .

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione

**- D E T E R M I N A -**

1. Di adottare il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le Organizzazioni di volontariato e L’ASUR Marche/AV2
2. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale e che gli atti non soggetti a controllo siano efficaci dal giorno della loro pubblicazione sull’apposito Albo pretorio dell’ASUR/AV2, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96
3. Di disporre che, a decorrere dal momento di entrata in vigore del predetto Regolamento, le relative convenzioni insistenti nell’ambito territoriale dell’Area Vasta 2 saranno stipulate nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96.

5. Di trasmettere copia del presente atto all'URP di AV2 per conoscenza, per eventuali adempimenti di competenza, nonché per la trasmissione del presente atto a tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo stesso.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 2**  
**Ing. Maurizio Bevilacqua**

Le sottoscritte attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell'ASUR – Area Vasta n. 2 - Sede di Ancona.

Il Dirigente UO  
Programmazione e Controllo di Gestione  
(Dr.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente UO  
Gestione Risorse Economico Finanziarie  
(Dr.ssa Antonella Casaccia)

## - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

### UOC SUPPORTO AA.GG. E CONTENZIOSO

#### Normativa di principale riferimento:

- Decreto legislativo - 30/12/1992, n.502 - Gazzetta Uff. 30/12/1992, n. 305
- Legge regionale (Marche) - 20/06/2003, n.13 - Gazzetta Uff. 26/06/2003, n. 55
- DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 (in Suppl. Ordinario 43 alla Gazz. Uff., 2 agosto 2017, n. 179). - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- Legge regionale (Marche) - 30/05/2012, n.15 - Gazzetta Uff. 07/06/2012, n. 56

#### Istruttoria:

Visto il Decreto legislativo n. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore (a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, emanato al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, della Costituzione

Considerato che, a norma del nuovo Codice sono da considerarsi "Enti del Terzo settore" le "organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"

E che quindi, i rapporti tra l'ASUR Marche/AV2 e le Organizzazioni di volontariato con le quali l'Amministrazione sanitaria intende stipulare apposite convenzioni devono essere ricondotte nella disciplina giuridica del Codice del Terzo settore

Ne è conseguita la necessità di emanare un nuovo Regolamento che disciplini i predetti rapporti alla luce della nuova disciplina giuridica, al fine di poter stipulare apposite convenzioni con le Organizzazioni di volontariato nel rispetto dei principi e delle procedure previste dalla nuova normativa e, in particolare, delle finalità e delle nuove considerazioni in merito alla natura stessa del volontariato, tenendo conto, altresì, delle nuove disposizioni in materia di convenzionamento, di obblighi assicurativi e dello stesso regime di transitorietà che regge alcune delle novità normative contenute nel nuovo Codice del Terzo settore.

A tal fine, si è più volte riunito il Comitato di partecipazione – ASUR Marche/AV2 per l'approvazione di un nuovo "Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le Associazioni di Volontariato e l'ASUR Marche Area Vasta 2", in considerazione delle garanzie di partecipazione che - sebbene siano escluse dalla Legge 241 del 1990 secondo la quale, all'art 13, le norme sulla

partecipazione “non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione ..” – trovano comunque applicazione per l’effetto del comma 1, art. 24, L.R. 13/2003 secondo il quale “La Regione Marche promuove la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e a quelle di tutela dei diritti, sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale, concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti”.

Così legittimata la partecipazione del suddetto Comitato si rileva che alle riunioni di quest’ultimo (come da: verbale del 14 settembre 2017 e verbale del 16 aprile 2018) è seguita un’ulteriore fase dialogica tra lo stesso e il Direttore degli AA.GG e Contenzioso, tenuto conto che la competenza provvedimentale, relativa all’adozione del regolamento spetta al Direttore di AV2 anche in considerazione della natura dell’atto da emanare trattandosi, nella specie, di un atto che produce effetti nell’ambito territoriale dell’Area Vasta 2 e che, per l’effetto, incardina la competenza istruttoria in seno alla UOC Supporto AA.GG e Contenzioso.

D’intesa, quindi, tra l’UOC Supporto AA.GG e Contenzioso e il Comitato di partecipazione,

### **Si Propone**

1. Al Direttore di AV2, **di** adottare il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le Organizzazioni di volontariato e L’ASUR Marche/AV2
2. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale e che gli atti non soggetti a controllo siano efficaci dal giorno della loro pubblicazione sull’apposito Albo pretorio dell’ASUR/AV2, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96
3. Di disporre che, a decorrere dal momento di entrata in vigore del predetto Regolamento, le relative convenzioni insistenti nell’ambito territoriale dell’Area Vasta 2 saranno stipulate nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96.
5. Di trasmettere copia del presente atto all’URP di AV2, per conoscenza, per eventuali adempimenti di competenza, nonché per l’emanazione del presente atto a tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo stesso.

**UOC Supporto AA.GG e Contenzioso**  
**Responsabile del Procedimento**  
**(Dott.ssa Anita Giretti)**

### **- ALLEGATI -**

Si allega il “Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le organizzazioni di volontariato e l’ASUR Marche/Area Vasta 2”

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E L'ASUR MARCHE/AREA VASTA 2**

### **Premessa**

L'ASUR Marche /Area Vasta 2 regola i rapporti con le Organizzazioni di Volontariato in considerazione del riordino e della revisione organica della disciplina degli operanti nel cd. Terzo settore.

L'ASUR Marche /Area Vasta 2 riconosce, favorisce e garantisce il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2,3,18 e 118 della Costituzione.

Il presente Regolamento considera il volontariato come ente del Terzo settore che svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **1. Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente Regolamento definisce i termini della collaborazione tra Organizzazioni di volontariato e ASUR Marche/Area Vasta 2 (di seguito denominata "Azienda Sanitaria") al fine di poter stipulare apposita convenzione nel rispetto dei principi e delle procedure previste dalla nuova normativa.

### **2. Responsabilità e compiti**

Le Organizzazioni di volontariato osservano le indicazioni del personale di riferimento del luogo in cui operano, al fine di svolgere le proprie attività e iniziative in pieno accordo con l'organizzazione sanitaria. Collaborano quindi con l'Azienda Sanitaria in uno spirito di aiuto e condivisione della "mission" volta a tutelare la salute della persona.

Le norme che disciplinano tale collaborazione sono contenute nel presente regolamento e specificate nelle eventuali e successive convenzioni stipulate tra l'Azienda sanitaria e le Organizzazioni di volontariato. Al momento della sottoscrizione della convenzione, l'Organizzazione dovrà sottoscrivere per integrale accettazione anche il presente Regolamento che verrà allegato alla convenzione medesima.

L'attività del volontario è messa a disposizione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà'.

In particolare: - l'attività delle Organizzazioni non può essere retribuita in alcun modo, né dal beneficiario diretto, né attraverso l'Azienda Sanitaria.

- l'attività di volontariato prestata all'interno dell'Azienda Sanitaria non si configura come rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria in ogni sua accezione ampiamente intesa.

### **3. Norme di riferimento**

Ai fini delle redazione del presente regolamento e delle successive convenzione è presa in considerazione la normativa incidente su questa materia. In particolare:

- D. L.vo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”- art. 14 co.7;
- L.R. Marche n. 13 del 20 giugno 2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale come modificata e integrata dalla L.R. Marche n. 17 del 22 novembre 2010;
- L.R. Marche n. 17 del 1 agosto 2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “ Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17”;
- Legge Regionale 30 maggio 2012, n. 15 “ Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”;
- D.G.R. Marche 28 dicembre 2012, n. 1789 “L.R. 30 maggio 2012, n. 15. Articoli 4 e 10. Criteri e modalità per l’iscrizione e la cancellazione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 4) ed esercizio del potere di vigilanza sulle stesse (art. 10)”;
- D.g.r. Marche 11 giugno 2013, n. 884 “ L.R. 15/2012 – art. 5 “Convenzioni” – art. 6 “Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati” e art. 8 – co. 4 in merito alla concessione di spazi e attrezzature. Indirizzi concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale e le istituzioni pubbliche”.
- LEGGE 6 giugno 2016 n. 106 (in Gazz. Uff., 18 giugno 2016, n. 141). - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
- D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

#### **4. Procedure di convenzionamento**

Nelle more della piena operatività del Registro Unico Nazionale (art. 101 commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore) possono sottoscrivere convenzione con l’Azienda Sanitaria le Organizzazioni di volontariato iscritte ad uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.

Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture

assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita' delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione.

Le convenzioni sono sottoscritte dal Direttore di Area Vasta 2 e dal legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato, verificata la completezza e la regolarità formale della richiesta dell'Organizzazione di Volontariato, acquisiti i pareri obbligatori e non vincolanti del Direttore Medico della Struttura e del Direttore della Unità Operativa (assenso del sanitario di riferimento) all'interno delle quali l'Organizzazione intenderebbe operare.

Eventuale rifiuto della sottoscrizione da parte del Direttore di Area Vasta 2, deve essere adeguatamente motivato all'Organizzazione di Volontariato.

#### **5. Campo di attività**

Al momento della richiesta di convenzione, corredata da tutte le dichiarazioni e gli allegati menzionati in calce al presente Regolamento di cui è obbligatoria la produzione alla Direzione di Area Vasta 2, ogni Associazione dovrà indicare le Strutture e le Unità Operative all'interno delle quali intenderebbe operare, specificando per ogni Unità Operativa le modalità concrete in cui l'azione dei singoli volontari verrà espletata.

#### **6. Concessione di spazi all'Associazione**

L'Azienda, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell'Organizzazione, su sua richiesta, adeguati spazi, eventualmente anche comuni ad altre Organizzazioni, da destinare alle esigenze della medesima. La concessione degli spazi suindicati andrà gestita dal Responsabile della struttura sanitaria in cui l'Organizzazione di volontariato intende operare.

L'Organizzazione garantisce il funzionamento della segreteria nei locali concessi nei giorni e negli orari indicati al momento della richiesta di convenzionamento, salvo modifiche tempestivamente comunicate a: Direttore Medico della Struttura e del Direttore della Unità Operativa

#### **7. Responsabile dell'Associazione**

Al momento della richiesta di convenzionamento con l'Azienda Sanitaria, l'Organizzazione indicherà altresì il nominativo del soggetto responsabile che, in nome e per conto dell'Organizzazione, si farà carico degli adempimenti previsti dal presente atto regolamentare e dalla convenzione.

Il nominativo del Referente andrà indicato in convenzione.

#### **8. Formazione del volontario**

Tutte le Organizzazioni che gestiscono un contatto diretto con i pazienti e loro familiari si impegnano a partecipare a corsi di formazione organizzati dall'Azienda Sanitaria finalizzati a fornire informazioni su aspetti relativi alla privacy, alla prevenzione delle infezioni ospedaliere e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda i volontari operativi alla data della formalizzazione del presente atto ogni Organizzazione si impegna a trasmettere la dichiarazione relativa ai percorsi attraverso i quali gli stessi sono stati formati. I temi della formazione a carico delle Organizzazioni dovranno vertere sul ruolo del volontario, la posizione di questo entro il contesto ospedaliero, la comunicazione e la relazione con il soggetto in cura, la sua famiglia e gli operatori sanitari, i confini del proprio mandato, gli eventuali strumenti da condividere ed utilizzare con l'utenza.

### **9. Riservatezza**

L'Organizzazione e i suoi volontari si impegnano ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza. Qualora il volontario tratti dati personali di cui l'Azienda Sanitaria è titolare, dovrà farlo nei limiti e in ottemperanza alla lettera di incarico ricevuta dal responsabile dell'organizzazione.

### **10. Segnalazione e registrazione dei nuovi volontari**

Per ragioni organizzative interne, e ai fini assicurativi, il Responsabile dell'Organizzazione dovrà tempestivamente comunicare al Direttore Medico della Struttura sanitaria, all'URP e al Direttore della Unità Operativa in cui opera il nominativo e i dati anagrafici dei nuovi volontari da inserire nel progetto Aziendale, presentando, per ognuno di essi, idonea dichiarazione relativa all'iter formativo seguito o l'impegno all'assolvimento dell'obbligo formativo, con l'identificazione della Struttura e dell'Unità Operativa presso la quale il volontario dovrà svolgere la propria attività. Per essere inserito negli elenchi ufficiali, il volontario dovrà rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali che verranno gestiti ad opera dell'URP e della Direzione Medica della Struttura.

Ogni modifica all'elenco dei volontari dovrà essere tempestivamente comunicata e comunque sempre prima dell'ingresso di un nuovo volontario nella struttura sanitaria. Il volontario dovrà indossare un cartellino di riconoscimento con il proprio nominativo, in modo da essere sempre riconoscibile durante il suo servizio. Il cartellino, fornito dall'Organizzazione di Volontariato, deve recare la dicitura "Servizio di Volontariato" il nome, l'iniziale del cognome e la fotografia del volontario nonché la denominazione della Organizzazione di appartenenza.

### **11. Divisa**

Nello svolgimento della loro attività, i volontari dovranno indossare una divisa identificativa del loro ruolo e che, in ogni caso, si differenzi da quella indossata dagli operatori sanitari. L'abbigliamento dei volontari dovrà comunque risultare consona al luogo di cura presso il quale operano nonché funzionale all'attività di loro competenza.

La descrizione dell'abbigliamento dovrà essere specificata nell'atto convenzionale.

## **12.Prevenzione e sicurezza**

L'Azienda Sanitaria, tramite il soggetto all'uopo responsabile, consegnerà alle Organizzazioni convenzionate tutte le procedure aziendali in tema di emergenza ed evacuazione, di prevenzione delle infezioni nonché tutto il materiale informativo ritenuto utile per il contenimento del rischio.

## **13.Infortunio**

In caso di infortunio all'interno delle strutture dell'Azienda Sanitaria, i volontari dovranno seguire le seguenti procedure:

a) Infortunio non a rischio biologico (es. cadute, urti, aggressioni...). In tal caso, il volontario dovrà avvisare, oltre il soggetto responsabile della propria Organizzazione, anche la Direzione Medica della Struttura sanitaria e il Direttore della Unità Operativa nonché il Coordinatore Infermieristico della UO in cui è avvenuto il fatto.

b) Infortunio a rischio biologico (es. puntura da ago ...) In caso di contatto con fluidi biologici (ad esempio schizzi di sangue), il volontario dovrà avvisare, oltre il soggetto responsabile della propria Organizzazione, anche Direzione Medica della Struttura sanitaria e il Direttore della Unità Operativa nonché il Coordinatore Infermieristico della UO in cui è avvenuto il fatto.

## **14.Copertura assicurativa**

La copertura assicurativa segue le nuove disposizioni indicate dal Codice del Terzo settore, nel senso che "la copertura assicurativa e' elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione".

## **15.Regole per lo svolgimento dell'attività**

L'intervento dei volontari non va inteso come assistenza sanitaria al malato, di esclusiva competenza del personale ospedaliero. I volontari non possono interferire in alcun modo su questioni attinenti al trattamento dei malati stessi.

Nell'organizzazione delle attività specifiche, i volontari, tramite il responsabile dell'Organizzazione, fanno riferimento al Direttore e al Coordinatore dell'Unità Operativa (o suo delegato) in cui operano e con i quali concordano tipologia di intervento, tempi e modalità di azione, nel rispetto delle procedure e consuetudini operative in atto.

Tutta l'attività del volontariato dovrà essere svolta in stretta collaborazione con il personale in servizio e sarà cura del Direttore e del Coordinatore (o suo delegato) informare il volontario dei rischi specifici presenti nei luoghi ove opererà e delle misure di protezione che dovrà adottare.

In particolare, i volontari dovranno:

- Adottare comportamenti consoni alla vita ospedaliera e rispettosi della dignità e della sicurezza del malato;
- Rispettare rigorosamente le norme igieniche di base, come lavarsi accuratamente le mani prima e dopo essere entrati in contatto con un paziente;
- Osservare la massima riservatezza su tutto ciò di cui si venga a conoscenza per ragioni del proprio servizio;
- Indossare sempre il cartellino di riconoscimento in modo tale che sia facilmente visibile;

I volontari non dovranno:

- Introdurre alimenti dall'esterno, anche a scopo ricreativo, senza previa autorizzazione da parte del personale sanitario;
- Assistere pazienti in isolamento anche cautelativo;
- Prestare servizio se affetti da malattie trasmissibili;
- Inserire di propria iniziativa attività che possano sovrapporsi o addirittura andare in conflitto con le procedure normalmente seguite dalle Unità Operative nell'assistenza al paziente; In nessun caso, utilizzare dati sensibili di cui sono venuti a conoscenza (anche immagini).

#### **16. Continuità assistenziale**

Ogni volontario dovrà impegnarsi affinché le attività programmate siano rese garantendo la massima continuità, nell'interesse del paziente e nel rispetto del personale ospedaliero e volontario con il quale si relaziona.

Nel caso di interruzione dell'attività, il volontario dovrà tempestivamente darne notizia al Responsabile dell'Organizzazione, in modo da consentire a quest'ultimo di provvedere all'opportuna sostituzione.

#### **17. Verifica e controllo qualitativo delle prestazioni**

L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare periodicamente:

- La conformità delle attività svolte dall'Associazione con quanto stabilito all'atto della convenzione;
- La sussistenza dei requisiti di idoneità dichiarati all'atto della stipula della convenzione;
- Il rispetto del presente regolamento.

Infine, L'Azienda Sanitaria e l'Organizzazione di Volontariato s'impegnano ad attivare momenti di confronto periodici sul buon andamento delle attività.

#### **18. Allegati**

Gli allegati indicati qui di seguito costituiscono parte integrante del presente Regolamento e vanno obbligatoriamente prodotti a corredo della domanda dell'Organizzazione al fine del convenzionamento con l'ASUR Marche/AV2:

1. 1- Domanda per lo svolgimento di attività di volontariato presso l'ASUR Marche /Area Vasta 2;
2. 2- Dichiarazione inerente l'elenco degli associati che presteranno attività di volontariato presso l'Azienda Sanitaria con indicazione della formazione ricevuta o impegno all'assolvimento dell'obbligo formativo;
3. 3- Dichiarazione dell'Associazione di volontariato circa l'attività programmata.
4. 4- Documentazione attestante l'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato;
5. 5- Copia delle polizza assicurative stipulate (Polizza RCT/RCO/infortuni);